

Data: 15 giugno 2022, 15:51:54
Da: larino1@legalmail.it <larino1@legalmail.it>
A: mite@pec.mite.gov.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
va@pec.mite.gov.it
CC: comune.larinocb@legalmail.it
regionemolise@cert.regione.molise.it
provincia.campobasso@legalmail.it
Oggetto: CONTESTAZIONE delle OSSERVAZIONI del COMUNE DI LARINO (progetto ID: 7376): Parere Negativo espresso con Protocollo AOO.c_e456.14/06/2022.0008665 - ID_7376 PROCEDURA DI VIA RELATIVA AL PROGETTO AGRIVOLTAICO LARINO 1 POTENZA 70 MWP DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI LARINO IN CONTRADA PIANE DI LARINO_PROPONENTE ENEL LARINO 1 SRL_PARERE RESO AI SENSI DEL D.LGS. N.152/2006
Allegati: msg.eml (1.9 MB) **Messaggio di posta elettronica**
DELIBERA_LINEE_GUIDA_PRG.pdf (1.9 MB)
Enel Larino 1 - CONTESTAZIONE DATI.pdf (8.5 MB)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: AGRIVOLTAICO (progetto ID: 7376) - REGIONE MOLISE - PROVINCIA CAMPOBASSO - COMUNE LARINO.

In riscontro, con la presente si **CONTESTANO** le informazioni che il Comune di Larino ha fornito in sede V.I.A. col proprio parere allegato, specie per quanto è attinente il fatto di aver ignorato il tema dell'adozione del nuovo P.R.G. dotato pure di VAS, con tutto ciò che ne consegue, in violazione anche delle "misure di salvaguardia".

Per questo motivo, e per tutti gli altri motivi, dedotti e deducibili, meglio espressi nella nostra nota allegata, si chiede di verificare la "**nullità**" del **Parere Negativo C_E456 - 1 - 2022-06-14 - 0008665** di cui trattasi, per palese contraddizione, illogicità, sviamento.

La presente comunicazione con i due allegati si è intesa non rinviabile, poichè si tratta di un progetto di "**interesse e di valore strategico nazionale**" rientrante nella disciplina PNIEC-PNNR di cui trattasi, a cui ci si è richiamati.

Distinti saluti.
Romanciuc arch. Andrea

--

E-Larino 1 S.R.L.
Vico Teatro 33
71121 Foggia

----- Messaggio inoltrato -----

Da: comune.larinocb@legalmail.it

Data: 14 Jun 2022 14:31:13

Oggetto: Protocollo: AOO.c_e456.14/06/2022.0008665 - ID_7376 PROCEDURA DI VIA RELATIVA AL PROGETTO AGRIVOLTAICO LARINO 1 POTENZA 70 MWP DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI

LARINO IN CONTRADA PIANE DI LARINO_PROPONENTE ENEL LARINO 1 SRL_PARERE RESO
AI SENSI DEL D.LGS. N.152/2006

A: larino1@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : msg.eml

Data: 14 giugno 2022, 14:31:13

Da: comune.larinocb@legalmail.it

A: larino1@legalmail.it

Oggetto: Protocollo: AOO.c_e456.14/06/2022.0008665 - ID_7376 PROCEDURA DI VIA
RELATIVA AL PROGETTO AGRIVOLTAICO LARINO 1 POTENZA 70 MWP DA
REALIZZARSI NEL COMUNE DI LARINO IN CONTRADA PIANE DI
LARINO_PROPONENTE ENEL LARINO 1 SRL_PARERE RESO AI SENSI DEL D.
LGS. N.152/2006

Allegato: doc03496020220614140133.pdf (1.9 MB)

Protocollo: AOO.c_e456.14/06/2022.0008665

ID_7376 PROCEDURA DI VIA RELATIVA AL PROGETTO AGRIVOLTAICO LARINO 1 POTENZA
70 MWP DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI LARINO IN CONTRADA PIANE DI
LARINO_PROPONENTE ENEL LARINO 1 SRL_PARERE RESO AI SENSI DEL D.LGS. N.152/2006

Data: 28 giugno 2022, 10:37:36
Da: regionemolise@cert.regione.molise.it
A: larino1.it <larino1@legalmail.it>
Oggetto: R: CONTESTAZIONE delle OSSERVAZIONI del COMUNE DI LARINO (progetto ID: 7376): Parere Negativo espresso con Protocollo AOO.c_e456.14/06/2022.0008665 - ID_7376 PROCEDURA DI VIA RELATIVA AL PROGETTO AGRIVOLTAICO LARINO 1 POTENZA 70 MWP DA REALIZZARSI NEL COM
Allegato: Ricevuta.pdf (73.4 KB)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE,
con la presente le notificiamo che in data 28-06-2022 la sua email avente
oggetto 'CONTESTAZIONE delle OSSERVAZIONI del COMUNE DI LARINO (progetto ID: 7376):
Parere Negativo espresso con Protocollo
AOO.c_e456.14/06/2022.0008665 - ID_7376 PROCEDURA DI VIA RELATIVA AL PROGETTO
AGRIVOLTAICO LARINO 1 POTENZA 70
MWP DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI LARINO IN CONTRADA PIANE DI LARINO_PROPONENTE ENEL
LARINO 1 SRL_PARERE
RESO AI SENSI DEL D.LGS. N.152/2006' e' stata protocollata con numero 111301.

Questo e' un messaggio generato in automatico dal sistema informativo Urbi Smart, si
prega
di non rispondere.

Grazie.
Cordiali Saluti.

Data: 16 giugno 2022, 09:13:13
Da: comune.larinocb@legalmail.it
A: larino1@legalmail.it
Oggetto: Protocollo: AOO.c_e456.16/06/2022.0008751 - NOTIFICA DI AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE - OGGETTO ORIGINALE: CONTESTAZIONE delle OSSERVAZIONI del COMUNE DI LARINO (progetto ID: 7376): Parere Negativo espresso con Protocollo AOO.c_e456.14/06/2022.0008665 - ID_7376 PROCEDURA DI VIA RELATIVA AL PROGETTO AGRIVOLTAICO LARINO 1 POTENZA 70 MWP DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI LARINO IN CONTRADA PIANE DI LARINO_PROPONENTE ENEL LARINO 1 SRL_PARERE RESO AI SENSI DEL D. LGS. N.152/2006
Allegato: conferma.xml (589 B)

La mail/PEC ricevuta e' stata protocollata con numero: **8751** in data: **16/06/2022**

Il protocollo e' stato inviato ai seguenti destinatari:
Responsabile Urbanistica e Ambiente
Ufficio Urbanistica e Ambiente

Spett.le

Comune di LARINO

Servizio Urbanistica e Ambiente

p.c.

Ministero della Transizione Ecologica

Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale della
Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Commissione Tecnica PNRR – PNIEC

Ministero della Cultura

Direzione Generale archeologia, belle arti e
paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio

Regione Molise

Dipartimento IV – Governo del Territorio,
mobilità e risorse naturali
Servizio Valutazioni Ambientali

Provincia di Campobasso

Ufficio 3: Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, Valutazione ambientali ed attività
Delegate, Gestione tecnica dell'Autoparco

1

LORO SEDI

Oggetto: (ID_7376) Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al progetto Agrivoltaico denominato Larino 1, della potenza complessiva di 70 MWp (incluso impianto storage), con infrastrutture ed opere di connessione, opere di rimboschimento e rivegetazione delle aree libere, da realizzarsi nel Comune di Larino (CB) in contrada "Piane di Larino".

Parere reso ai sensi dell'art.24 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

* * *

In riscontro a quanto ricevuto dal **Comune di Larino** si comunica quanto segue, e si invita gentilmente gli uffici in indirizzo a verificarne i contenuti.

Il nostro apporto è ritenuto doveroso poiché trattasi di un progetto che viene dichiarato ab-origine ed ex-Legge come "d'interesse strategico nazionale".

Il nostro approfondimento affronta le tematiche sollevate per punti, eliminando ogni possibile equivoco generato dal **Parere Negativo C_E456 – 1 – 2022-06-14 - 0008665**.

Evidenziamo preliminarmente che le argomentazioni del Comune di Larino sono prima di tutto afferenti la sfera e la natura urbanistica e non invece ambientale e paesaggistica, e tra l'altro, **corrispondono in parte alla situazione reale**, sono l'esatto contrario di ciò che risulterebbe in atti, ad avviso dello scrivente.

1) Incoerenza con gli strumenti di pianificazione locali (Programma di Fabbricazione).

Il Comune di Larino sui terreni di cui trattasi ha approvato il nuovo P.R.G. con relativa ZONIZZAZIONE con la quale ha ADOTTATO la nuova area per gli insediamenti industriali, che si affianca all'esistente zona commerciale P.I.P., superata, in attesa del passaggio di approvazione da parte della Regione Molise.

Dalle indagini svolte emerge che l'area denominata **PIANE di LARINO**, posta baricentricamente tra la Stazione Ferroviaria Locale e la Zona P.I.P. (piano insediamenti produttivi, già urbanizzata ed occupata), è stata destinata dallo stesso Comune di Larino alla sua seconda **ZONA INDUSTRIALE**.

Già questo basterebbe per dichiarare la nullità del Parere Negativo di cui trattasi.

Il Comune di Larino è governato da un Programma di Fabbricazione (**P.d.F.**) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°1879 del 16/11/1973, successivamente modificato ed affiancato da alcuni piani attuativi, nello specifico il Piano per gli Insediamenti Produttivi (**P.I.P.**) ma che corrisponde al territorio retrostante la località "Piane di Larino", area PIP approvata ai sensi della L. 865/1971 e con delibera di G.R. n°1976 del 04/06/1984, successivamente riapprovata con delibera di G.R. n°3576 del 05/09/2005, oltre alcune modifiche ed integrazioni effettuate sulle norme di Attuazione del P.d.F. che si sono succedute, riguardanti sia aree residenziali che aree agricole. Ma ciò oggi appare come storia pregressa.

Ora, il PdF è stato, di fatto e di diritto, superato dal nuovo **P.R.G.**, come vedremo.

Durante l'approvazione regionale del P.R.G., dopo l'adozione finale da parte dello stesso Comune di Larino, valgono, urbanisticamente, le "**MISURE DI SALVAGUARDIA**", declinate in termini generali dall'art. 63 della l.p. 22/1991, dalla Legge 3 novembre 1952, n. 1902 (oggi articolo 12, comma 3, del Testo Unico per l'edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 2001), in forza delle quali il Comune deve sospendere ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire che siano in contrasto con lo strumento urbanistico adottato (P.R.G.).

*Il nostro progetto non è in contrasto con il nuovo strumento P.R.G., anzi, è sia conforme al nuovo PRG (attività produttive o industriali rinvenienti dai **CODICI ATECO**) che anche conforme al vecchio PdF (per ciò che attiene la prosecuzione delle attività agricole in campo), come vedremo.*

Inizialmente introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 740/1948 sui piani di ricostruzione, disciplinato dall'articolo unico della L. n. 1902/1952 e riferito esclusivamente ai piani regolatori generali ed ai piani particolareggiati, l'istituto delle misure di salvaguardia è stato esteso, nel corso degli anni, dapprima dal legislatore e poi a livello giurisprudenziale, a molti strumenti urbanistici (piani di lottizzazione, piani di zona PEEP, piani per insediamenti produttivi, piani di recupero, ecc). Attualmente è disciplinato dall'art. 12, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001 che ne ha cristallizzato la forza espansiva laddove, nel confermarne l'obbligatorietà, ne ha riconosciuto l'applicabilità agli "**strumenti urbanistici adottati**" in tal modo estendendolo a qualunque tipo di piano urbanistico.

La giurisprudenza amministrativa ha attribuito una valenza generale a detto istituto riconoscendone l'applicabilità **a qualsivoglia atto dell'amministrazione** (autoritativo o convenzionale) che possa comportare la modificazione dello stato di fatto o di diritto dei suoli, **difformemente dalle previsioni del piano in corso di approvazione** (cfr. ex pluribus, **Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2000, n.3243**). Presupposto necessario è che gli strumenti urbanistici siano stati formalmente adottati, a prescindere dalla pubblicazione della delibera di adozione. Si precisa, inoltre, che l'istituto in esame può trovare applicazione non soltanto in relazione al permesso di costruire (che richiede, quindi, l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione), ma anche con riferimento alle comunicazioni D.I.A. perfezionate nel lasso di tempo intercorrente tra la approvazione del Piano e la sua entrata in vigore.

Le “misure di salvaguardia” sono regole di diritto intertemporale utilizzate in urbanistica allo scopo di evitare che nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione definitiva del Piano, il rilascio di provvedimenti che consentono attività edificatorie (o comunque trasformative) del territorio, alla stregua per lo più di norme maggiormente permissive, possa comprometterne l’assetto per come “**progettato**” e pensato negli strumenti adottati (PRG).

L’esigenza sottesa alle misure di salvaguardia è dunque di carattere conservativo a favore del PRG e si identifica nella necessità che le richieste dei privati –fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale (PdF), in quanto in fieri, e quindi potenzialmente modificata– finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la nuova programmazione urbanistica (PRG), rendendo estremamente difficile, vana, se non addirittura impossibile, l’attuazione del nuovo piano in itinere (PRG).

Ci si chiede, dunque, come possa il Comune di Larino affermare il contrario?

*Il nostro progetto non è affatto in contrasto con il PdF, e neppure con il nuovo strumento P.R.G. (mai richiamato dal Comune di Larino), anzi, il progetto è sia conforme al nuovo PRG per la parte tecnologica (cfr. **CODICI ATECO**), che conforme al vecchio PdF per ciò che attiene la prosecuzione delle attività agricole in campo (**Fascicolo AGEA**), come vedremo.*

Con la **Sentenza n. 2012/2020 del Consiglio di Stato** emergono alcuni ulteriori aspetti salienti, ove il Collegio ricordava come per i consolidati principi sui limiti al sindacato giurisdizionale di legittimità su atti di tipo pianificatorio, esso non possa estendersi alle valutazioni di merito, salvo che risultino inficiate da **errori di fatto o abnormi illogicità**, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che **abbiano ingenerato affidamenti** e **aspettative qualificate** (richiamando sul punto, come precedenti specifici, le sentenze: **Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2020, n. 751**; id., 2 settembre 2019, n. 6050; sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1323).

3

In pratica, il nuovo P.R.G. adottato affianca fin da subito lo strumento urbanistico sostituito (PdF) ove sia maggiore la tutela degli indirizzi e delle linee programmatiche del nuovo strumento rispetto al primo.

E’ dunque indubbio l’errore di fatto e l’abnorme illogicità manifestata dal Comune di Larino circa le proprie dichiarazioni alla luce del suo nuovo P.R.G.; sono indubbie invece le naturali e legittime “aspettative qualificate” esercitate dal proprietario dei terreni e dalla ditta proponente circa un utilizzo diverso da quello sommariamente solo agricolo.

Sebbene i terreni in questione si trovino in una zona classificata dal Programma di Fabbricazione vigente come di tipo agricolo, è tuttavia necessario ribadire che si tratta di un’area **a vocazione industriale**, per il fatto che il nuovo **P.R.G. del Comune di Larino**, in itinere (adottato) prevede che tale zona sarà appunto di tipo industriale come riportato a **pagg. 7 ed 8** del documento Linee Guida del P.R.G. approvato con **Delibera di Giunta Comunale del 16/02/2012**.

Si può quindi serenamente affermare che il territorio su cui si prevede l’edificazione del nostro impianto risulta essere pesantemente compromesso a livello urbanistico, ambientale, paesaggistico, territoriale, legale, a causa della notevole **antropizzazione** che ha avuto luogo nel corso dei decenni, sulla base delle scelte strategiche del Comune di Larino, appunto. Ciò è stato favorito anche dal fenomeno di flessione di richiesta dei lotti interni al P.I.P. (tutti assegnati), a favore delle aree appartenenti alla non meglio definita “**direttrice**” individuata dal Programma di Fabbricazione di Larino, come congiungente teorica e territoriale tra la “**Stazione Ferroviaria di Rotello-Ururi**” e la “**Masseria Colagiovanni**”, da cui non è però mai stata definita una distanza di rispetto, come il Comune di Larino timidamente richiama nel suo parere negativo.

Questa lacuna normativa locale, e non ministeriale, ha favorito, determinato e provocato negli anni una realizzazione diffusa ed incontrollata di immobili, di infrastrutture pubbliche, di strutture, ma anche carenti di idonee e conformi opere di urbanizzazione.

Per tali motivi, sinteticamente richiamati, ed altri, risulta essere un eufemismo voler affermare che tale Zona abbia una vocazione agricola (seppur tradizionale), quando a circa 300 metri dall'impianto vi è la **Centrale TERNA** più grande ed importante d'Italia, ed altre attività commerciali e industriali poste sempre a pochi metri.

Utile è anche la lettura della relazione illustrativa **V.A.S.** che ha accompagnato, nell'anno 2012, la verifica del P.R.G., affrontando materie come l'uso del suolo, le attività agricole poste in campo, il quadro programmatico esistente.

Tra queste si legge la presenza: del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) – Linee programmatiche (Del. di C.R. 117/2006) - Ass.to alle Attività Produttive; del PSR – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – Ass.to Agricoltura; del Piano forestale Regione Molise 2002 -2006 - Ass.to Agricoltura; degli indicatori di impatto agro/ambientale, carichi di azoto e tutela delle acque – ARPA Molise; del Piano Regionale dei Trasporti 2002/2012 – Ass.to ai LL.PP.; del DSR 2007/2013 (Documento Strategico Regionale – Modello di Assetto Insediativo Programmato) contributo all'elaborazione del Q.S.N. (Quadro strategico Nazionale per la programmazione 2007/2013; la strategia di sviluppo locale in Molise: Linee Guida per la progettazione territoriale 2007/2013 (deliberazione di G.R. n° 1257 del 14 novembre 2008).

La relazione VAS al P.E.A.R. al capitolo **Azioni del Piano Energetico Ambientale Regionale ed obiettivi di sostenibilità ambientale**, dichiara che la valutazione ambientale regionale ha messo in evidenza che il PEAR ha una natura energetico-ambientale con strategie e azioni orientate a concretizzare la sostenibilità ambientale.

A tal proposito, gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dal PEAR sono: ridurre le emissioni climalteranti; diminuire le esposizioni della popolazione all'inquinamento atmosferico; **aumentare la percentuale di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili**; ridurre i consumi energetici e aumentare l'uso efficiente e razionale dell'energia; **conservare la biodiversità ed utilizzare in maniera sostenibile le risorse naturali**; mantenere gli aspetti caratteristici del paesaggio terrestre e marino-costiero; proteggere il territorio dai rischi idrogeologici, sismici e **di desertificazione**; limitare gli effetti negativi dell'uso del suolo; **ridurre l'inquinamento dei suoli a destinazione agricola e forestale**; promuovere un uso sostenibile delle risorse idriche; migliorare la gestione integrata dei rifiuti.

Si ribadisce il fatto che tutt'oggi gli approfondimenti di natura edilizia ed urbanistica non sono stati ancora discussi in sede di Autorizzazione Unica Regionale (**A.U.**) e questi ed altri aspetti troveranno soddisfazione da parte degli Enti Locali.

In conclusione, gli interventi in progetto, considerate anche le opere di compensazione ambientale e di tutela paesaggistica, possono considerarsi adeguati e compatibili con le scelte strategiche di pianificazione locale del Comune di Larino, e di indirizzo a livello Nazionale e Regionale.

2) **Si contesta al Comune di Larino** l'assunto generico di voler attribuire al nostro progetto la qualificazione di impianto "fotovoltaico".

Infatti, il progetto in esame è della tipologia di impianto AGRIVOLTAICO che è cosa ben differente dalla tecnologia tradizionale, come vedremo di fatto e di diritto.

Emerge che il **TAR PUGLIA, Lecce, con la Sentenza n°248 dell'11 febbraio 2022**, ha accolto favorevolmente il ricorso della società "Hepv18" (partecipata da Heliopolis, Energie e Museum, con sede in Trentino Alto Adige), contro la Regione Puglia che si era opposta alla realizzazione di un impianto agrivoltaico nelle campagne a cavallo tra le Province di Lecce e di Brindisi.

L'impianto era ritenuto in contrasto col Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) i cui atti sconsigliano espressamente la realizzazione di impianti da rinnovabili in aree agricole rientranti in contesti paesaggistici caratterizzati e specifici.

Secondo i giudici del TAR gli impianti agrivoltaici non hanno lo stesso impatto di un qualsiasi impianto fotovoltaico a terra perché la loro installazione viene fatta proprio per evitare impedimenti alla produzione agricola, e quindi il Tribunale ha ritenuto illegittima l'opposizione della Regione Puglia all'impianto agrivoltaico.

La sentenza del TAR di Lecce ha sottolineato inoltre che il PPTR si occupa dei soli impianti fotovoltaici, ma non anche di quelli agrivoltaici, definiti di nuova generazione e successivi allo stesso PPTR.

Ora, riteniamo noi, come deve essere, che ogni strumento di pianificazione locale e territoriale dovrà dunque **aggiornarsi alle nuove linee guida nazionali** già in essere e in vigore a partire dall'anno 2021, in sede urbanistica ed edilizia.

Infine, si evidenzia che il nostro progetto prevede un **Sistema di Monitoraggio Agricolo** ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata dall'impianto Agrivoltaico.

- 3) **Si contesta al Comune di Larino** il parziale richiamo alle normative nazionali, per il fatto di contemplare solo il D.M. 10 settembre 2010 (linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, tra cui il Fotovoltaico) senza verificare le nuove e subentrate norme governative.

La normativa nazionale si è aggiornata, evoluta, sulla base di subentrate e ben note esigenze, ove le norme risultanti in contrasto con le vecchie disposizioni ne determinano la prevalenza delle nuove rispetto alle prime, per motivi di interesse nazionale generale e pubblico, e soprattutto strategico nazionale.

Acclarato che il nostro progetto è afferente la sfera dell'Agrivoltaico e non anche del fotovoltaico, richiamiamo il Comune di Larino a verificare i seguenti passaggi, chiedendo allo stesso di aggiornare "i propri concetti urbanistici locali" ove e se necessario.

In data **18 dicembre 2019 la Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti locali (A.N.C.I.)** ha approvato definitivamente il PNIEC che prevede, tra l'altro, i nuovi obiettivi al 2030 e al 2050 espressi dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999. Tutte le indicazioni del PNIEC sono state poi recepite nel testo del D.L. 77 del 31 maggio 2021 integrato e modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, denominato "Decreto Semplificazioni bis", come vedremo.

L'A.N.C.I. rappresenta gli stessi interessi legittimi del Comune di Larino, aggiornati.

Scaturisce, dall'intesa, il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 181 del 30 luglio 2021). (G.U. Serie Generale n. 192 del 12-08-2021 - Suppl. Ordinario n. 31), da questo richiamiamo le seguenti specificazioni:

Art. 18. del D.L. 77/2021: Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

Comma 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 7-bis 1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. **Le opere, gli impianti e le infrastrutture** necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, **e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti**»;*

Art. 18-bis del D.L. 77/2021: Intesa delle Regioni ed Enti Locali

Comma 1. Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le Regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

Altresì, è nostro interesse richiamare altri aspetti normativi, nell'idea di proporre, in futuro, anche una modifica tecnologica.

*Il D.L. 77/2021 ha modificato anche **l'articolo 5** del Decreto Legislativo, 3 marzo 2011, n. 28, con particolare riferimento alla disciplina per gli interventi di repowering, identificando gli interventi da poter definire come "non sostanziali" e per i quali è sufficiente, ai fini autorizzativi, presentare una semplice Comunicazione al Comune.*

*Alla data odierna sono definibili come "**interventi non sostanziali**":*

- gli interventi su impianti fotovoltaici e idroelettrici che, anche se modificano la soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento;
- gli interventi su parchi eolici che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima (cioè l'altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale) non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente.

Si segnala, tuttavia, che la non sostanzialità di un intervento, ai sensi del Decreto, non esclude le eventuali procedure di Screening e VIA (laddove applicabili alla luce delle caratteristiche del progetto). Quanto previsto dal Decreto dovrebbe coordinarsi con quanto recentemente previsto all'interno del comma 6-bis dell'art. 4 del D. Lgs. 28/2011, ai sensi del quale "....nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto..".

Il coordinamento con tale previsione normativa permette di affermare che le soglie di riferimento, almeno in relazione alla capacità dell'impianto, per l'attivazione delle procedure di Screening e VIA dovrebbero essere solo quelle relative alle modifiche apportate.

Richiamiamo la lettura della **Sentenza del TAR Lazio n.09265/2016** circa il concetto di “**norme subentrate, e interesse strategico nazionale**” la quale rigetta il ricorso amministrativo proposto dal Comune di Ostuni circa le valutazioni positive espresse in sede di V.I.A. a favore delle società Petroleum Geo, Northern Petroleum Uk Lmt, Service Asian Pacific Pte Ltd, sulle ispezioni per la ricerca di idrocarburi.

Nella narrazione dei fatti il MiSE dichiara che:

- il richiamo alle precedenti sentenze del T.A.R. Puglia risultava ormai inconferente, essendo quest’ultime intervenute prima della qualificazione legislativa delle attività in esame, **come di interesse strategico**, con la conseguenza, da un lato, **che l’interesse alla tutela ambientale andava ormai temperato con l’interesse nazionale all’approvvigionamento energetico**; dall’altro, che **l’opzione zero** (ossia l’abbandono delle attività di ricerca idrocarburi) **era stata a priori esclusa dai piani di sviluppo economico della nazione**.
- che alcun rilievo assumeva nella fattispecie il dettato dell’art. 26 del D.L.gs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali) tenuto conto che le ricerche petrolifere, considerate le modalità tecniche di esecuzione, **non interferivano con alcun bene culturale**;
- che alcuna mutazione aveva subito l’elaborato progettuale presentato **essendo mutato unicamente il quadro prescrittivo**, maggiormente dettagliato quanto agli adempimenti cautelativi imposti.

Rileva il TAR Lazio:


- che alcun difetto di motivazione è riscontrabile con riferimento al decreto impugnato sotto il profilo dell’omessa valutazione della c.d. “opzione zero” nonché della mancata analisi dei costi-benefici della complessiva operazione atteso, viceversa, che alcun margine valutativo residuava sul punto in capo alle amministrazioni resistenti tenuto conto che nella fattispecie tale specifico temperamento era già stato positivamente risolto a monte dallo stesso legislatore (che, come è noto, costituisce l’organo massimamente rappresentativo sul piano democratico nonché degli interessi pubblici) attraverso la previsione dell’art. 38, comma 1, del D. L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modifiche dalla L. n. 164 dell’11 novembre 2014, secondo cui le attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi rivestono non solo “**carattere di interesse strategico**” ma costituiscono altresì “**opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili**”.
- infondato risulta altresì il terzo motivo di gravame – involgente, in sintesi, **la violazione del principio di precauzione in materia ambientale** – tenuto conto, in primo luogo, che dalla lettura dei decreti di compatibilità e degli atti ad esso presupposti emerge la ricorrenza, nella fattispecie, di un’attenta valutazione *ex ante* dei potenziali rischi da parte della Commissione Tecnica.
- Senza tacere, inoltre, come già in precedenza esposto, che i decreti impugnati hanno altresì imposto un continuo monitoraggio *ex post* (c.d. compatibilità procedimentalizzata) dell’attività di prospezione durante tutta la sua evoluzione **nonché l’adozione di misure volte a minimizzare, in omaggio proprio a quest’ultimo principio, l’impatto ambientale**.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sez. II Bis), ha dunque definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi nn. 11104/2015, 11105/2015, 11106/2015, 11108/2015, 11110/2015, come in epigrafe proposti, **li rigetta perché infondati**.

Il **Consiglio di Stato** poi sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2017, proposto sempre dal Comune di Ostuni contro il MiSE e la Regione Puglia, per la riforma della predetta Sentenza del TAR Lazio – Roma, Sezione II Bis n. 9265/2016, depositata il 09/8/2016: in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, **lo respinge**.

- 4) **Si contesta al Comune di Larino** il fatto di aver ignorato non solo l'attività agricola ivi prevista, da poter svolgere su 68 ettari di terreno lasciato libero dall'Agrivoltaico (per il fatto che i Tracker e le infrastrutture occupano "al suolo" appena **3,1 ettari**), ma anche tutta la restante parte di progetto che prevede: il rimboschimento di circa 15 ettari di terreno della medesima proprietà, le opere di mitigazione e di compensazione ambientale proposte.
- 5) **Si contestano al Comune di Larino** i dati forniti afferenti la vocazione urbanistica del terreno in esame, la necessità di voler tutelare tutte le aree agricole di pregio senza aver mai effettuato alcuna zonizzazione o delimitazione in tal senso.

In prima battuta rinveniamo il sunto della V.A.S. di approvazione, in sede regionale, del nuovo PRG, con la quale emergono i dati reali del territorio di Larino:



Riscontriamo in prima battuta che le aree di pregio e di particolare valore agricolo non possono essere dichiarate "**genericamente ed a-priori**" ma devono essere qualificate, desunte, ed essere frutto di specifiche ed accurate analisi e valutazioni "caso per caso", soprattutto documentate.

E' noto che le aziende agricole dispongono di uno storico, di una raccolta informazioni che è desumibile dalla **BANCA DATI REGIONALE**, dalla quale si ha il cosiddetto "**FASCICOLO AGEA**" dell'azienda agricola, quello che la Regione Molise ha rilasciato al nostro agricoltore.

Infatti, ancora una volta, si deve affermare che in sede urbanistica, quella demandata alla verifica della Autorizzazione Unica Regionale (**A.U.**), la scrivente ditta avrebbe depositato il Fascicolo Agea dell'Azienda GLAVE, cosa che di fatto viene impedita dal Comune di Larino.

Dal Fascicolo Agea EMERGE, al contrario, che le colture praticate sui terreni sono riconducibili ai CEREALI, e che i terreni non dispongono di "bocchette di irrigazione", motivo per il quale ogni assunto, anche questo, in senso contrario, decade di rilevanza e di eccezione.

Circa il "Comprensorio Irriguo di Bonifica" e l'istituzione del "*Biodistretto dei Lagni Frentani, istituito in data 04/10/2017, con lo scopo di voler implementare l'agricoltura biologica, ove, di ben 14 comuni quello di Larino ne è capofila*", riscontriamo le nostre ulteriori osservazioni.

Il Comune di Larino adduce argomentazioni del tutto generici, teorici, di vasta portata e di vasta scala, senza basarsi su specifici dati statistici contestualizzati ai terreni, in assenza di rilievi agricoli "in campo", oppure, senza aver registrato il fatto che quasi tutte le aziende agricole non hanno aderito ai fondi pubblici per la riqualificazione aziendale, non hanno l'obbligo di utilizzare fondi strutturali, e che quindi sono rare le aziende biologiche.

Abbiamo richiamato il P.R.G. adottato dal Comune di Larino, che vede la ZONIZZAZIONE SCELTA per l'AREA INDUSTRIALE corrispondente al nostro progetto, come sopra illustrato, che illustrano perfettamente le contraddizioni circa la "***non perimetrazione di altra Zona Industriale, oltre quella D2 in cui lo stesso P.I.P. ricade***". Abbiamo dimostrato che la Zona PIP è di natura commerciale, cosa differente dalla Zona Industriale (tipo A.S.I.) che con la **Delibera di Giunta Comunale del 16/02/2012 di approvazione del P.R.G. alle pagine 7 ed 8** si avrà: l'area P.I.P. del Pdf verrà ampliata dall'area industriale mediante il nuovo PRG adottato.

Approfondiamo ora la materia della **produzione agricola**.

9

Il documento denominato "***L'agricoltura in Molise***" redatto dalla *Direzione Area-Seconda dell'Ufficio di Statistica Agraria* individua, nell'ambito del 6° censimento generale dell'agricoltura effettuato tra l'anno 2010 e il 2011, la consistenza della **SAU** (superficie agricola utilizzata) in 197.517 ettari di terreno, mentre a **SAT** (superficie agricola totale aziendale) in 252.322 ettari, quindi, a colpo d'occhio risulta chiaro che ben **54.805 ettari** di terreno agricolo sono totalmente inutilizzati rispetto alle potenzialità delle stesse aziende agricole.

Se volessimo banalizzare potremmo affermare che nella Regione Molise le energie rinnovabili **hanno un credito di ben 54.805 ettari di terreno**.

Si badi bene, tutta l'estensione della Regione Molise è di **446.100 ettari** di terreno sul quale vi sono le città, le attività, le infrastrutture, le aree di rispetto, le zone collinari e le zone agricole (rilevazioni dell'anno 2011), e di questi ci chiediamo quanti ettari sono occupati dal Fotovoltaico ?

Nella Regione Puglia, quella dichiarata più invasa dal fotovoltaico, è appena lo **0,01%** di suolo occupato (diciamo integralmente) dal Fotovoltaico tradizionale, considerando l'intera superficie (urbana+agricola), e nel Molise ? Sempre a colpo d'occhio potremmo noi azzardare uno **0,0001%** di suolo agricolo.

Chiediamo agli uffici locali, che conoscono le statistiche ed i rilevamenti, grazie ai quali saranno stati istituiti il necessario *Comprensorio Irriguo di Bonifica* e l'innovativo *Biodistretto dei Lagni Frentani*, di cui il Comune di Larino ne è caposifila, di conoscere gentilmente i dati statistici.

Risulta evidente che la SAU (superficie agricola coltivata) rappresenti solo il **44,28%** dell'intera estensione regionale, e ciò sulla base dei dati **ISTAT** forniti per l'anno 2011, situazione genericamente non ancora mutata se non per alcuni fattori, a dire del suddetto documento: "*la diminuzione della SAU del Molise nell'ultimo decennio è la più piccola rilevata in Italia a causa del Programma Agricolo Regionale (prepensionamento e insediamento di giovani agricoltori), ma la SAU persa non è stata destinata ad altre colture ricadenti nella SAT (arboricoltura e boschi) bensi' è stata definitivamente abbandonata*".

Inoltre, secondo il **RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE P.R.I.A.Mo.** *“Rispetto al passato censimento e a differenza di quanto accaduto nel resto del paese, entrambi gli aggregati delle superfici agricole (SAT e SAU) subiscono in Molise decrementi simili, così come è avvenuto per le aziende, per le quali però la riduzione è risultata più marcata. In particolare, la SAT presenta una contrazione dell’11,4% mentre la riduzione è dell’8% per quel che riguarda la SAU, quale conseguenza di un processo di abbandono delle superfici agricole avvenuto in maniera molto più accentuata che altrove e che si è caratterizzato per un abbandono definitivo della superficie agricola, che non risulta più utilizzata a tali scopi, né destinata ad altre utilizzazioni rientranti nella SAT”.*

È da sottolineare come il decremento percentuale delle SAU e SAT sia notevolmente più marcato rispetto alla media del resto del mezzogiorno e del territorio italiano.

Risulta quindi evidente, in base ai dati del suddetto documento redatto dall’ISTAT e dalla stessa Regione Molise, il mancato utilizzo delle risorse agricole ancora disponibili (54.805 ettari) da parte delle aziende agricole molisane alle quali si deve aggiungere il terreno non coltivato.

Relativamente alla sola **Provincia di Campobasso** questa è dotata di ben **159.106 ettari di terreni agricoli coltivati (SAU)** come da tabella **pag.3** della suddetta relazione.

La perdita di SAU è dovuta sia ai cambiamenti climatici che alla modernizzazione del settore, **non certamente alla costruzione di impianti FER** (fonti energetiche rinnovabili). La perdita di SAU è compatibile anche con le esigenze del mercato a fronte di notevoli **importazioni di grano duro dal Canada** ecc, destinato alle aziende di trasformazione (pastifici) che acquistano grossa parte del loro fabbisogno, grano dai costi inferiori che garantisce una resa base pari o addirittura superiore, questi sono i fatti incontrovertibili.

Sono questi i fattori che possono determinare la riduzione delle attività agricole ed il mancato utilizzo dei terreni, e non altro, e soprattutto non l’Agrivoltaico.

10

Il territorio del Molise vede la ripartizione in **quattro macrocolture** dovute alla propria geomorfologia, mentre nella Provincia di Campobasso troviamo la più alta percentuale di terreni seminativi a causa della presenza di pianure e colline. Stessa situazione si ritrova nel territorio del Comune di Larino.

Il clima risulta arido e secco nella lunga estate, e mite durante l’inverno, clima che non può che trarre giovamento **“dall’ombra al suolo”** delle nostre piastre fotovoltaiche.

Per misurare l’intensità delle attività agricole reali e la qualità di queste, è sufficiente rilevare alcuni dati statistici appresso specificati.

Il **V.A.A.** è un acronimo di “Valore Aggiunto in Agricoltura” ed è una misura dell’incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi grazie all’intervento di capitale e lavoro.

La **U.L.A.** è un acronimo che significa “Unità Lavorative per Anno” ed è stato creato al fine di standardizzare e di interpretare il numero di ore e di giornate lavorative utilizzate in una specifica attività.

Con riferimento al documento **“Atlante Nazionale del Territorio Rurale 2007-2013”** redatto dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il valore aggiunto in agricoltura per ogni U.L.A. riferito all’anno 2000 nel Comune di Larino è pari a **529** a fronte di una media della Comunità Economica Europea pari a **2000** in agricoltura (tenendo conto che in Europa non tutte le nazioni si possono dire a vocazione agricola, anzi), come evidenziato dalla fig.2b del già citato documento.

Rileviamo anche che solo il 9,70% dei lavoratori del Molise sono attivi in agricoltura (a differenza del terziario al 64,03%, e dell’industria al 26,27%), che la SAU è variata con un **-13,89%** rispetto all’anno 2000, che le giornate lavorative nel settore agricolo sono del **-29%** nel decennio tra l’anno 1990 e l’anno 2000, ecc., e tutto ciò avviene in **TOTALE ASSENZA DEL FOTOVOLTAICO**.

Questi dati, sebbene relativi all’anno 2000, sono indicativi di una situazione di stagnazione relativa allo sviluppo e alle pratiche agricole nella Regione Molise, e rispecchiamo l’assenza di una programmazione

aggiornata e soprattutto tecnologica, e la mancanza di fiducia degli imprenditori agricoli verso finanziamenti pubblici che, seppur assegnati, non arrivano puntualmente e non soddisfano, al contrario dei sicuri e celeri apporti di capitali e di risorse economiche generate dall’Agrivoltaico.

La Regione Molise può delineare le linee guida possibili, seppur generiche, ma non potrà imporre alle aziende agricole alcuna riconversione se non vi sarà il giusto apporto di tecnologia e di capitali certi, reali, e soprattutto immediatamente esigibili e non frutto di rimandi.

Da questo punto di vista, **invece**, la nostra scelta di realizzare un connubio tra generazione di energia e agricoltura risulta quanto mai virtuosa, andando a portare al territorio i vantaggi inerenti ad entrambi i tipi di attività.

Il nostro progetto prevede ampi spazi liberi tra le file di tracker per una distanza di **8,5 metri** tra queste, ne consegue che si possano utilizzare tali spazi in modo simbiotico, parallelo, introducendo un tipo di nuova agricoltura.

Per i motivi scientifici sommariamente indicati nella presente, e quelli che ci riserviamo di fornire in sede di A.U., possiamo concludere affermando che il nostro progetto prevede la coltura di **piante basse ed a foglia larga** per la produzione di “**insalate baby-leaf**” quali insalatina verde o rossa, valeriana, rucola, radicchietto, e ciò è dovuto ed è garantito proprio per la presenza dell’ombra e della maggiore umidità scaturita dalla presenza dei moduli fotovoltaici sospesi.

Il nostro progetto è quello di costruire un impianto fotovoltaico con precise caratteristiche tecniche che si affianchi alla produzione di colture agricole di pregio e di valore (non teorico), come detto.

Ci chiediamo, con quanta acqua si dovrebbero irrigare i campi per abbattere il caldo torrido ed afoso, garantendo la produzione di insalate, in assenza di ombra ?

11


Ci chiediamo, con quali costi economici, visti anche i continui rincari di spese e di bollette, considerato il Business-plan che avrà determinato il *Biodistretto dei Lagni Frentani*, gli Enti pubblici locali prevedono che un contadino possa trasformare l’azienda tradizionale in un’azienda biologica senza i proventi derivanti dalla presenza dell’Agrivoltaico ?

La nostra agricoltura sarà sicuramente Biologica (priva di concimi, diserbanti) e avrà come unica possibilità (anche costrizione) quella di produrre colture di pregio (poichè i cereali metterebbero a rischio l’Agrivoltaico al primo focolare d’incendio in zona).

L’Agrivoltaico da noi proposto è un nuovo concetto di impianto fotovoltaico che si incontra con la volontà di mantenere viva la tradizione agricola, ma con l’inserimento di colture che normalmente non avrebbero una buona riuscita sotto la calura e l’irraggiamento diretto del sole, se non con costi abnormi di acqua.

Tutte le statistiche suggeriscono, oltre la realtà, il fatto che sarebbe improbabile per le aziende del territorio poter accedere a piani rurali regionali come **PSR** o **FESR**, come richiamato nella seguente tabella:

● La zonizzazione dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) nel periodo 2007 - 2013



12

CAMPOBASSO

Dunque, alla luce delle novità da noi introdotte, le due esigenze, quella del fotovoltaico e quella della nuova agricoltura, si risolvono trasferendo i moduli fotovoltaici in aria.

L'agricoltura ha necessità di terreno, il terreno viene lasciato libero quasi per intero e in superficie, fino ad un'altezza di **2,2 metri** in prossimità dei Tracker, mentre l'agricoltura finalmente risorge e continua a vivere con una veste differente.

Questo tipo di installazione fotovoltaica viene denominata "TRACKER" che permette di sopraelevare i moduli e di farli ruotare da est ad ovest durante le ore del giorno.

I sostegni dei Tracker (pali) hanno un'altezza fuori terra rispetto al piano di campagna, rendendo fruibile ed accessibile lo spazio sottostante e quello circostante.

Esistono diversi e molteplici studi scientifici che hanno dimostrato come l'ombra proiettata sul terreno, in modo irregolare (dovuta alle continue rotazioni delle piastre) determina un miglioramento delle condizioni ambientali e la sostituzione delle colture di tipo INTENSIVO con colture di tipo PREGIATO, grazie proprio alla presenza delle strutture fotovoltaiche TRACKER, al contrario di ciò che afferma il Comune di Larino, o che vorranno affermare altri Enti locali.

Un altro esempio pratico valevole per tutti potrebbe essere rappresentato proprio dalle SERRE FOTOVOLTAICHE: queste hanno un tetto coperto da moduli fotovoltaici dove al di sotto crescono pomodori, fiori e verdura, e rappresentano sicuramente un'ambiente con un elevato **grado di umidità**.

L'impianto Agrivoltaico in progetto sposa la stessa filosofia delle SERRE e **garantisce il passaggio dalla produzione tipica a grano alla produzione di ortaggi**.

Il clima arido viene anche segnato dall'avanzare del fenomeno di **Desertificazione**, clima che non può che trarre giovamento dall'ombra prodotta dalle piastre fotovoltaiche.

Il territorio del Comune di Larino ha un clima arido e secco nella lunga estate, e mite durante l'inverno, clima che non può che trarre giovamento dall'ombra "**al suolo**" delle piastre fotovoltaiche.

La rotazione delle piastre fotovoltaiche, le distanze di progetto, il maggior grado di umidità ambientale, l'altezza dei moduli e l'ampio spazio sottostante lasciato libero ed accessibile, rendono possibile l'attività agricola.


È importante soffermarci ulteriormente su taluni numeri per sfatare una volta per tutti i pregiudizi generici.

Anche verificando la documentazione locale si smentisce che il suolo in esame sia destinato oppure abbia una particolare vocazione agricola, di pregio, ammesso che ciò possa contrastare il nostro progetto.


Il nostro progetto, al contrario, si basa sulla possibilità di coltivare esclusivamente colture di pregio, anche per motivi di sicurezza e di tutela dei moduli solari fotovoltaici, e non certo prevede stoppe o cereali (facili a prendere fuoco).

L'interpretazione sintetica della carta di uso del suolo (**Corine Land Cover**) integrata con la Carta Forestale Regionale risulta necessaria per valutare lo stato di fatto del sistema ambientale e delle criticità a cui la rete ecologica è sottoposta. In questa fase, per avere un quadro generale dello stato dell'ecosistema territoriale, si sono divisi in tre macro-categorie gli habitat presenti nell'area comunale di Larino:

- boschi e vegetazione arborea e arbustiva (Querceti, Conifere, Vegetazione tirrenica sub mediterranea, Vegetazione riparia, Cerrete, Ginestreti)
- agroecosistemi (Vigneti, Frutteti e Oliveti)
- seminativi e sistemi agricoli complessi (Colture estensive)



Macro-Categorie degli habitat: elaborazione Grafica della Carta di uso del suolo (Corine Land Cover)



Il suolo in questione rientra in parte nella zona gialla ed in parte quasi identica nella zona rossa:

- Seminativi in aree non irrigue (gialla)
- Seminativi in aree complesse (rosso)

Ampliando il discorso, ricordiamo che l'Italia ha una superficie pari a **30,2 milioni di ettari** di cui circa il **58% è agricola**, il 34% è foresta/bosco, il rimanente 8% è cementificata. Analizzando gli ultimi 30 anni il comparto agricolo ha visto l'abbandono di 5 milioni di ettari di terreno, che però rimane accatastato lo stesso come agricolo, ma per l'appunto non è più utilizzato, e quindi parliamo che il **16,5%** dell'intero territorio nazionale è totalmente abbandonato.

Potremmo sentirci dire che si sono già utilizzate aree agricole per il fotovoltaico perché dedicarne altre?

Il precedente fotovoltaico tradizionale realizzato "a terra" ha coperto (senza però cementificare) lo 0,03% del territorio italiano. Ricordiamo che è ormai acclarato che la realizzazione dell'impianto non inquina, anzi, fa riposare il terreno prendendo in prestito il suolo per 30 anni.

La realizzazione dell'impianto è totalmente reversibile, ci riserviamo di dimostrarlo in sede A.U.

I contro-benefici hanno un peso non indifferente in termini di produzione d'energia elettrica, ci riserviamo di dimostrarlo in sede A.U.

Analizzando il caso maggiore, quello di prevedere la realizzazione di 32 GW su superfici agricole, l'estensione che sarebbe utilizzata è stimabile in c.a. **64.000 ha**, circa lo **0,2-0,3% dei terreni agricoli disponibili** a fronte di progetti agro-fotovoltaici che innoveranno l'agricoltura con fondi privati, e aiuteranno la **biodiversità territoriale e limitrofa** producendo anche energia da fonte rinnovabile.

Se il Comune di Larino intende la stessa Biodiversità e le stesse colture Biologiche, siamo in perfetta sintonia.

Si chiede dunque di utilizzare lo 0,3% rispetto al 16,5% di incidenza di terreni, in Italia, favorendo implicitamente il **99,8% degli altri terreni agricoli non utilizzati dal fotovoltaico** (messi a dura prova da produzioni **monocolture, intensive**, abuso di **pesticidi/sostanze chimiche, cambiamenti climatici**), creando anche un nuovo indotto lavorativo favorendo la ripartenza dell'economia, oltre a tutte le tasse che queste iniziative porteranno.

La Biodiversità generata grazie alla "rivegetazione spontanea" in alcuni mesi dell'anno, e all'agricoltura biologica in altri mesi dell'anno, afferenti il nostro progetto, determineranno indubbiamente e statisticamente un proliferare di nuove azioni naturali positive sul territorio, a favore della flora e della fauna locale (recinzione aperta in basso).

L'obiettivo non dovrebbe essere quello di demonizzare queste installazioni ma chiudere le centrali a carbone e a gas, il vero nemico dell'ambiente, e per farlo l'unico modo è installare impianti a fonti rinnovabili meglio ancora se abbinati all'agricoltura, **ed è questa la nostra mission, il nostro progetto.**

Si tratta, in particolare, di **un'agricoltura a bassa intensità** compatibile con un'elevata presenza di vegetazione **semi-naturale** o di un'agricoltura che conferisce al paesaggio un aspetto "**a mosaico**" definito da una copertura del suolo diversificata e ricca di elementi semi-naturali e di manufatti edili localizzati in appena 3,1 ettari.

In Italia questi sistemi agricoli possono essere associati, principalmente, ai pascoli semi-naturali, ai prati permanenti, ai frutteti tradizionali e ai seminativi estensivi (Trisorio *et al.*, 2012).

La conservazione dell'agricoltura ad alto valore naturale (**AVN**) rientra tra gli obiettivi strategici della politica europea sia agricola, sia ambientale, ed in particolare rappresenta una delle priorità assegnate alla Politica di Sviluppo Rurale, inoltre, a livello nazionale è stata inclusa tra gli obiettivi specifici della Strategia Nazionale per la Biodiversità.

Dopo un primo lavoro pubblicato già negli anni novanta (Beaufoy *et al.*, 1994) gli studi sulla caratterizzazione e sulla stima della superficie agricola AVN si sono intensificati per rispondere alle esigenze di monitoraggio e valutazione delle politiche agro-ambientali.

Una prima stima delle aree AVN in Italia, basata sugli approcci di copertura del suolo e dei sistemi agricoli, si trova in Andersen *et al.* (2003); stime successive (Paracchini *et al.*, 2006; Paracchini *et al.*, 2008) sono state basate sui dati di copertura del suolo di **Corine Land Cover** (Clc) integrati con varie altre fonti di dati a diversa scala, fra le quali un ruolo di rilievo hanno avuto le mappe dei siti importanti per la biodiversità (Natura2000, *Important Bird Areas*, *Prime Butterfly Areas*).

Nel lavoro di Trisorio (2006) e Povellato e Trisorio (2007) sono stati invece combinati dati Clc con dati sulla ricchezza di specie di vertebrati.

Questi lavori sono stati di riferimento per le stime realizzate dalle Autorità di Gestione nell'ambito dei **Programmi di Sviluppo Rurale**, per implementare gli indicatori relativi alle aree agricole Avn. Tuttavia, le stime regionali non consentono di definire un quadro nazionale omogeneo poiché non sono comparabili tra loro essendo basate su metodi diversi.

Al fine di pervenire ad un quadro uniforme a livello nazionale basato su un metodo coerente con quanto delineato a livello comunitario (Lukesch e Schuh 2010), la Rete Rurale Nazionale ha attivato una linea di ricerca finalizzata all'analisi dell'agricoltura Avn. In questo ambito è stata elaborata una **prima mappa**, con dettaglio provinciale, basata sull'approccio dei sistemi agricoli, utilizzando i dati dell'Indagine ISTAT sulle strutture agricole (Trisorio *et al.*, 2012).

Dalla verifica delle mappe in nostro possesso e delle indagini svolte in ambito **Rete Rurale Nazionale** il sito prescelto dal nostro progetto non rientra in alcun sito classificabile come **AVN**, o rientrante nelle aree vincolate da **Rete Natura 2000**.

16

Ritenendo, altresì, il progetto rispettoso di tali istanze poiché non incide negativamente sulla biodiversità, e contribuirà concretamente alla conduzione semi-naturale del territorio, fungendo anche da rifugio di fortuna per animali, per insetti, e per piante spontanee, e per le api.

Non vogliamo, dunque, in questa sede, aprire altri aspetti, ritenendo che il progetto sia perfettamente in linea con le Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, e con le norme subentrate di cui al D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. come dedotto e deducibile anche dalle Sentenze richiamate.

Crediamo, verificate le statistiche ed i documenti pubblici sopra richiamati, che il progetto in esame si inserisca perfettamente nello scenario attuale e che possa favorire contemporaneamente due aspetti.

Per tali motivi, chiediamo gentilmente al MATTM, in sede V.A., di tenere in conto delle osservazioni prodotte nel presente documento per il progetto in parola.

Infine, e non per ultimo, riteniamo che la **MATERIA ENERGETICA** non sia competenza locale ma del tutto **NAZIONALE** ed oggi **STRATEGICA**, motivo per il quale il tentativo di voler relegare l'installazione "**solo sui tetti**" appare un'ipotesi ardita che renderebbe nullo ogni Parere Negativo espresso su tale presupposto, specie se tale ipotesi è parte di un non meglio dichiarato strumento locale.

Lo stesso **POR-PSR Regionale 2007-2013** registra su tutto il territorio regionale problemi di sviluppo agricolo (mappa pag.12) che noi attribuiamo ad arretratezza concettuale e tecnologica, a favore della conservazione e della tradizione che impediscono la rinascita economica e sociale, a nostro avviso.

Pe tutti i motivi esposti ed altri che ci riserviamo, riteniamo "**nullo**" il Parere Negativo del Comune di Larino C_E456 – 1 – 2022-06-14 – 0008665 di cui trattasi.

Distinti saluti.

Romaniuc arch. Andrea.

